



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 262 del 11/11/2021 – 30/12/2021</b> <b>Udienza pubblica del 09/11/2021</b>
<b>Massima:</b>	<p><b>Titolo</b> Beni culturali – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico – Previsione che, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi pubblici possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza – Sostituzione del procedimento di autorizzazione con un successivo controllo a campione – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dell'art. 8, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – l'art. 43, commi 1 – limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei commi 6 e 9 –, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022). La norma provinciale impugnata, introduce una procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte degli esercizi pubblici, prevedendo sino al 31 dicembre 2021 l'esonero dalle autorizzazioni della struttura competente per la tutela dei beni culturali previste dagli artt. 21 e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ovvero la sostituzione del procedimento di autorizzazione con un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione. La Corte ha più volte affermato che, a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, il legislatore statale conserva «il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione a statuto speciale attraverso</p>



	<p>l’emanazione di leggi qualificabili come “riforme economico-sociali”: e ciò anche sulla base [...] del titolo di competenza legislativa nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto» degli enti ad autonomia differenziata nell’esercizio delle proprie competenze (sentenza n. 51 del 2006; nello stesso senso, sentenza n. 536 del 2002).</p> <p>In particolare, questa Corte ha espressamente qualificato come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela (ex plurimis, sentenza n. 160 del 2021), tra i quali vanno, indubbiamente, annoverati anche gli artt. 21 e 106 che, rispettivamente, individuano gli interventi sui beni culturali soggetti ad autorizzazione e ne regolamentano l’uso individuale.</p> <p>La Provincia autonoma di Trento, estendendo con le norme impugnate il termine previsto dall’art. 181, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, e regolamentando autonomamente la materia, ha violato una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale della legislazione statale, eccedendo così il limite posto in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» dall’art. 8, numero 3), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e determinando, in tal modo, il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 43, commi 1, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; Art. 8, numero 3), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Artt. 21 e 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Art. 181, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.</p>
	<p><b>Vedi ulteriore massima in categoria “Impiego pubblico” 2021.</b></p>

**Redattore: Alessandra Ferrante**  
**Visto: Avv. Bologna**

